CITTA' DI VENEZIA

Rep. Ord. n° 510 del 28 giugno 2010

Oggetto: **Regolamentazione della circolazione in via Mestrina, via Sarpi, via Cà Savorgnan, via Cà Venier e via Costa**

IL DIRIGENTE

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità Terrestre
Dirigente Arch. Loris Sartori

Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9420
fax 041.545.9490
loris.sartori@comune.venezia.it

Responsabile del procedimento:
Loris Sartori

Responsabile dell'istruttoria:
Angela Scolaro
Matteo Stevanato

- Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 26.05.2008 è stato approvato il progetto preliminare del parcheggio "Costa" nonché il recupero pedonale di via Costa, via Cà Savorgnan e via Mestrina (C.I. 11034), opera presente all'interno dell'approvato bilancio per l'esercizio 2008, con contestuale adozione della variante urbanistica al P.R.G, e subordinazione della realizzazione all'approvazione delle successive fasi progettuali ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 163/2006;
- Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 28.04.2009 è stato approvato il progetto definitivo "riqualificazione di via Mestrina – 1^ stralcio del progetto parcheggio interrato di via Costa e pedonalizzazione aree limitrofe";
- Considerato che il primo stralcio del progetto è stato finanziato e realizzato dalla Società ASM S.p.A., secondo le modalità concordate con l'amministrazione comunale in data 13.12.2007 con nota agli atti prot. n.2596;
- Considerato che la Società ASM S.p.A. ha comunicato la fine dei lavori, ha eseguito il collaudo della opere ed ha provveduto a restituire le aree interessate dal cantiere;
- Considerato che le vie oggetto della presente ordinanza si inseriscono in un contesto di elevata commistione tra funzioni residenziale e commerciale, con presenza di numerosi passi carrabili e viabilità di accesso agli stessi con caratteristiche tali da determinare il transito all'interno dell'area anche di mezzi che effettuano operazioni di carico/scarico;
- Riconosciuta pertanto da parte della Direzione Mobilità e Trasporti come miglior soluzione tecnica ai fini della gestione degli accessi e della circolazione la delimitazione di una zona a traffico limitato con accesso da via Costa e da via Sarpi ed egresso da via Mestrina, lato Corso del Popolo;
- Ravvisata tuttavia la necessità di garantire il libero accesso all'area parcheggio di via Costa, mantenendo l'attuale regolamentazione della circolazione a doppio senso di marcia, fino all'area a parcheggio;
- Ravvisata inoltre la necessità di mantenere l'attuale regolamentazione della circolazione all'intersezione tra via Costa e Corso del Popolo tramite impianto semaforico;
- Considerato che con Deliberazione di giunta Comunale n° 450 del 31/05/2010 "D. Lgs. n. 285/1992 , art. 7 c. 9 – delimitazione di una Zona a Traffico Limitato denominata "A7" lungo le via Costa, Cà Savorgnan, Mestrina, Cà Venier e via Sarpi" è stata approvata la nuova delimitazione della Zona a Traffico Limitato denominata A7 in via Costa, in via Cà Savorgnan, in via Mestrina ed in via Sarpi;
- vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 81 del 10.02.2009 "Regolamentazione della circolazione nell'area a parcheggio di via Costa";
- visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- visto l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

- visti gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- visto il Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. **regolamentare la circolazione in Corso del Popolo all'intersezione con via Costa secondo le seguenti disposizioni:**
   a. la circolazione all'intersezione tra via Costa e Corso del Popolo è gestita da impianto semaforico. In caso di semaforo spento o lampeggiante è fissato per i veicoli percorrenti via Costa l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli percorrenti Corso del Popolo;
   b. in corrispondenza dell'intersezione con via Costa la circolazione per i veicoli percorrenti Corso del Popolo a sud di via Costa, avviene su tre corsie, una in direzione sud e due in direzione nord, delle quali la corsia centrale è dedicata alla svolta a sinistra in via Costa e la corsia esterna alle direzioni diritto e destra;
   c. i veicoli provenienti da via Mestrina-lato ovest si attestano in via Costa su un'unica corsia di circolazione;
2. **regolamentare la circolazione in via Costa, nel tratto compreso tra Corso del Popolo e l'ingresso all'area di parcheggio di via Costa secondo le seguenti disposizioni:**
   a. la circolazione avviene a doppio senso con una corsia per senso di marcia fissando il limite massimo di velocità di 30 km/h;
   b. segnalare la circolazione a doppio senso di marcia per i veicoli che si immettono in via Costa da Corso del Popolo;
   c. segnalare la presenza di bambini in via Costa;
   d. la circolazione di fronte al civico n° 19 di via Costa avviene a senso rotatorio antiorario;
   e. fissare l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli percorrenti la rotatoria per i veicoli percorrenti via Costa e che si immettono nella stessa e segnalare la circolazione rotatoria;
   f. fissare il passaggio obbligatorio a destra dell'isola centrale per i veicoli percorrenti la rotatoria;
   g. segnalare l'andamento della viabilità principale, per i veicoli che si immettono in via Costa dall'area a parcheggio attraverso apposite strisce di guida all'intersezione;
   h. segnalare l'area a parcheggio;
   i. fissare l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza, nonché la direzione obbligatoria a sinistra, ad eccezione dei veicoli autorizzati di cui al punto 7, per i veicoli che si immettono in via Costa dall'omonima area a parcheggio;
   j. segnalare gli stalli di sosta a pagamento sul lato sud di via Costa, ad eccezione di due stalli, uno posizionato sul lato nord ed uno posizionato sul lato sud della stessa, sui quali fissare il divieto di sosta ad eccezione dei veicoli adibiti ad operazioni di carico e scarico;

3. **regolamentare la circolazione in via Costa, nel tratto ad ovest dell'ingresso all'area di parcheggio di via Costa, secondo le seguenti disposizioni:**

<u>tra l'egresso all'area a parcheggio e via Cà Savorgnan</u>

a. la circolazione nel tratto compreso tra l'ingresso all'area a parcheggio e via Cà Savorgnan avviene a senso unico in direzione di via Cà Savorgnan;
b. segnalare la circolazione a senso unico, nonché l'inizio della Zona a Traffico Limitato
c. segnalare gli stalli di sosta a pagamento presenti su ambo i lati di via Costa, fissando inoltre il divieto di sosta permanete ad eccezione dei veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno su uno degli stessi, in prossimità del passo carrabile n° 00291 di via Costa;
d. segnalare gli attraversamenti pedonali;
e. fissare il limite di velocità 30 km/h;
f. fissare in corrispondenza dell'uscita dal parcheggio di via Costa, la direzione obbligatorio a sinistra, ad eccezione dei veicoli autorizzati di cui al punto 7;

<u>tra via Olivi e via Cà Savorgnan</u>

g. la circolazione nel tratto di via Costa compreso tra via Olivi e via Cà Savorgnan avviene a doppio senso, con una corsia per senso di marcia;
h. segnalare gli stalli di sosta a pagamento
i. fissare per i veicoli percorrenti via Costa e diretti verso est, l'obbligo di dare la precedenza nonché la direzione obbligatoria a sinsitra in via Cà Savorgnan;
j. segnalare all'intersezione di via Costa con via Cà Savargnan la strada senza uscita;
k. segnalare per i veicoli provenienti dal tratto di via Costa a doppio senso, la circolazione a senso unico in via Costa ed in via Cà Savorgnan;
l. segnalare gli stalli di sosta a pagamento e fissare in corrispondenza di uno stallo il divieto di sosta permanete ad eccezione dei veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno;

4. **regolamentare la circolazione in via Cà Savorgnan ed in via Cà Venier, secondo le seguenti disposizioni:**
   a. la circolazione in via Cà Savorgnan avviene a senso unico in direzione nord su un'unica corsia di circolazione;
   b. segnalare la circolazione a senso unico in via Cà Savorgnan per i veicoli che si immettono nella stessa da via Venier;;
   c. la circolazione in via Venier avviene a doppio senso con una corsia per senso di marcia. Fissare l'obbligo di dare la precedenza, nonché la direzione obbligatoria a destra, per i veicoli che da via Venier si immettono in via Cà Savorgnan;
   d. segnalare gli stalli di sosta a pagamento in via Cà Savorgnan;
   e. sul lato est di via Ca' Savorgnan nel, fissare il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo ad eccezione dei veicoli a servizio di persone disabili (n. 2 stalli) e dei veicoli impegnati in operazioni di carico/scarico con sosta massima consentita 30' (n. 3 stalli);
   f. segnalare gli attraversamenti pedonali;
   g. segnalare l'inizio e la fine della pista ciclabile presente sul alto ovest di via Cà Savorgnan;
5. **regolamentare la circolazione in via Mestrina, secondo le seguenti disposizioni:**
   a. la circolazione in via Mestrina avviene a senso unico in direzione di Corso del Popolo;

b. segnalare la circolazione a senso unico per i veicoli provenienti da via Cà Savorgnan e fissare per quest'ultima la direzione obbligatoria a destra;
c. fissare per i veicoli percorrenti via Mestrina il senso vietato in via Sarpi e la direzione obbligatoria diritto all'intersezione con la stessa;
d. segnalare la circolazione a senso unico in via Mestrina, per i veicoli che si immettono sulla stessa da via Sarpi;
e. fissare l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli che si immettono in Corso del Popolo da via Mestrina, nonché la direzione obbligatoria a destra;
f. fissare per i veicoli percorrenti Corso del Popolo il senso vietato in via Mestrina, nonché la direzione obbligatoria diritto all'intersezione con la stessa;
g. segnalare gli attraversamenti pedonali;

6. **regolamentare la circolazione in via Sarpi secondo le seguenti disposizioni:**
   a. la circolazione avviene a senso unico, su un'unica corsia di marcia, in direzione sud;
   b. segnalare la circolazione a senso unico per i veicoli che si immettono in via Mestrina da Piazzetta XXII Marzo;
   c. segnalare l'inizio della zona a traffico limitato;
   d. fissare per i veicoli percorrenti via Sarpi e che si immettono in via Mestrina, l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza, nonché la direzione obbligatoria a sinistra;
   e. fissare il divieto di sosta ad eccezione dei veicoli che effettuano operazioni di carico/scarico, per un tempo massimo di 30' sul lato est (n° 1-2 stalli fronte civico n° 8 della via) e sul alto ovest (n° 2 stalli fronte civici n° 19-21) di via Sarpi;

7. **definire i requisiti e le modalità per l'accesso e la circolazione alla zona a traffico denominata A7 come di seguito:**
   - La zona a traffico limitato, denominata A7, è delimitata come in allegato A alla presente ordinanza. Per tutte le categorie di veicoli ammesse, di cui ai seguenti punti 7.1, 7.2 e 7.3 l'accesso e la circolazione sono subordinati al rilascio di autorizzazione dall'ufficio competente di cui al punto 7.4.
   - Gli aventi titolo all'accesso e alla circolazione all'interno della zona a traffico limitato denominata A7 non possono accedere e circolare all'interno delle altre zone a traffico limitato di Mestre, se non già in possesso di regolare permesso rilasciato ai sensi dell'ordinanza dirigenziale n.233/2006 e s.m.i., che in tal caso dovrà essere ri-emesso dall'ufficio competente di cui al punto 7.4 con aggiornamento del contrassegno e del titolo autorizzatorio.
   - Gli aventi titolo all'accesso e alla circolazione a fasce orarie all'interno delle altre zone a traffico limitato di Mestre, di cui al punto 7.2 della presente ordinanza, possono accedere e circolare all'interno della zona a traffico limitato denominata A7, solo previa verifica dei requisiti, indicati ai punti successivi, e ri-emissione del permesso da parte dall'ufficio competente di cui al punto 7.5, con aggiornamento del contrassegno e del titolo autorizzatorio.

     Ai sensi dell'Ord.n. 608 del 15 luglio 2009, non potranno accedere alla zona a traffico limitato veicoli omologati per il trasporto di cose a benzina o diesel, di classe euro 0 e euro 1 non conformi alle Direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE-A e 93/59/CEE, 91/542/CE-B, 94/12/CEE, 96/1/CEE, 96/44/CEE, 96/69/CE e 98/77/CE e successive.

- Le categorie di cui al punto 7.1) paragrafo e) della presente ordinanza, già autorizzate ai sensi dell' Ordinanza n.233/2006 e s.m.i., potranno invece circolare liberamente all'interno della zona a traffico limitato denominata A7 senza le ri-emissione del permesso, e con il contrassegno e titolo autorizzatorio già rilasciato previo rinnovo se in scadenza.

7.1 Potranno accedere e circolare senza limitazioni di orario all'interno della zona a traffico limitato denominata A7:

a. Veicoli di proprietà o in uso esclusivo ai residenti anagrafici nelle vie indicate nella planimetria in allegato alla presente;

b. Veicoli di proprietà o in uso esclusivo ai soggetti che dimorano in una unità immobiliare ad uso esclusivamente abitativo, sita all'interno della zona a traffico limitato denominata A7, e che siano proprietari dell'unità immobiliare, o titolari di contratto per uso abitativo regolarmente registrato con utenze domestiche a loro intestate;

c. Veicoli di proprietà o in uso esclusivo a titolari di posto auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale (e comunque interdette al pubblico transito) all'interno della zona a traffico limitato denominata A7. La titolarità del posto auto, stallo di sosta aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva, a titolo oneroso o gratuito dovrà essere debitamente documentata. La sosta su strada all'interno della zona a traffico limitato denominata A7 non è consentita a questa categoria di veicoli;

d. Veicoli di cui ai punti a), b) e c) nel caso in cui l'unità immobiliare o il posto auto siano esterne alla zona a traffico limitato denominata A7, ma abbiano accesso diretto alle vie Mestrina, Cà Savorgnan, Cà Venier, Sarpi e Costa nel tratto compreso tra via Olivi e l'accesso al parcheggio;

e. le categorie di veicoli d), e), f), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) indicate al punto 1 all'Ordinanza Dirigenziale n.233/2006 così come modificata con le Ordinanze nn. 294/2006, 146/2008, 149/2009, 273/2009, 327/2009, 329/2009, 368/2009, 608/2009, 728/2009, 791/2009, 792/2009, 903/2009, 975/2009 (cfr. testo aggiornato alla sezione "automobilista" del sito web www.comune.venezia.it);

7.2 Potranno accedere e circolare all'interno della zona a traffico limitato denominata A7, con le limitazioni di orario di seguito elencate, le seguenti categorie di veicoli:

a. le categorie di veicoli a), a-bis), a-ter) indicate al punto 2 all'Ordinanza Dirigenziale n.233/2006 così come modificata con le Ordinanze nn. 294/2006, 146/2008, 149/2009, 273/2009, 327/2009, 329/2009, 368/2009, 608/2009, 728/2009, 791/2009, 792/2009, 903/2009, 975/2009 (cfr. testo aggiornato alla sezione "automobilista" del sito web www.comune.venezia.it);

7.3 Potranno accedere e circolare all'interno della zona a traffico limitato denominata A7 veicoli che, per comprovata urgenza o altre motivazioni documentabili, espongano sul parabrezza apposita autocertificazione su talloncino controfirmata dall'ufficio di cui al punto 7.5, e allegato alla presente ordinanza. In via indicativa potranno essere rilasciati permessi temporanei per:

- veicoli che devono effettuare traslochi o trasporti di merci particolari all'interno delle "Zone a Traffico Limitato";
- veicoli di operatori commerciali partecipanti a mercati, fiere o manifestazioni all'interno delle "Zone a Traffico Limitato";

CITTA' DI VENEZIA

- veicoli di medici, veterinari non contemplati dal punto o) dell'ordinanza n.233/2006 dei permessi permanenti per i casi di visite urgenti da comprovare successivamente;

7.4 Gli aventi diritto ad accedere alla zona a traffico limitato denominata A7 dovranno avvalersi del modulo di richiesta allegato alla presente ordinanza da recapitare con gli allegati richiesti agli Uffici Protocollo del Comune di Venezia, S. Marco 4136 o Mestre, via Ca' Rossa 10/C (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) E' preposto al rilascio dei permessi l'Ufficio Z.T.L., sito in via A. da Mestre n. 1, tel. 041 988879, fax 041 989776.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività a partire dal giorno 01/07/2010.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta ASM SpA, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità e Trasporti-Area Mobilità e Traffico (fax 0415459490), alla Municipalità di Mestre Carpenedo, alla Direzione Polizia Municipale- Servizio Coordinamento Sezioni Terraferma (fax 0412746409).

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Polizia Municipale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti 1. e 2., saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 28 giugno 2010

Il DIRIGENTE
Arch. Loris. Sartori